



SALVATORE BOCCAGNA

Cento anni con la Rivista di diritto processuale

L'a. interviene alla tavola rotonda su "Identità, complementarità e attualità delle fonti editoriali del diritto processuale civile".

The author contributes to the panel discussion on Identity, complementarity and relevancy of editorial sources of civil procedural law¹.

1. Se dovessi provare a esprimere con una formula ciò che caratterizza la *Rivista di diritto processuale* rispetto ad altre riviste, pur autorevoli, dedicate allo studio e all'approfondimento del diritto processuale, direi che questo tratto distintivo risiede nel suo valore identitario. La *Processuale* costituisce infatti, come è stato scritto, il «luogo identitario» dei processualisti italiani: un luogo, la cui vicenda si identifica con la storia della dottrina processualistica nel nostro paese.

Questa identificazione appare palese sin dalla fondazione della *Rivista* (di cui quest'anno ricorre il centenario), fondazione il cui artefice fu, com'è noto, Francesco Carnelutti (che allora aveva da poco iniziato la sua carriera da processualista con l'*exploit* della *Prova civile* e la successiva chiamata a Padova, appunto, sulla cattedra di diritto processuale civile), il quale intuì che la svolta impressa da Chiovenda negli studi di diritto processuale non sarebbe stata completa senza una rivista, che egli concepì sul modello della *Rivista di diritto commerciale* di Sraffa e Vivante, riservando a sé (è lui stesso a raccontarlo, in occasione della ripresa delle pubblicazioni avvenuta nel 1946 dopo l'interruzione dovuta all'inasprirsi della guerra) il ruolo attivo di Sraffa, e a Chiovenda quello di padre nobile che era stato di Vivante.

E non è un caso che il primo numero si aprisse proprio con lo scritto di Chiovenda (che la direzione della *Rivista* ha voluto ripubblicare quest'anno in occasione del centenario) sull'*Oralità e la prova*, in cui il Maestro rivendicava (non senza una certa enfasi) alla nuova creatura il compito di difendere, «sola nel mondo» (La *Zeitschrift für deutschen Zivilprozess* aveva infatti interrotto le sue pubblicazioni nel 1920, mentre aveva avuto breve vita l'esperimento francese della *Revue de procédure civile et commerciale*), l'«autonomia della nostra scienza», prima di impegnarsi, in polemica con Mortara, in una serrata difesa dei principi del processo orale.

Sin dalla sua fondazione, dunque, la *Processuale* ha rappresentato, potremmo dire, l'organo ufficiale della scuola processualistica italiana, di cui ha saputo garantire, pur nell'avvicinarsi delle generazioni, l'unità (metodologica, e finanche stilistica) e la continuità.

2. Ciononostante, essa non è mai stata la rivista di *una* scuola, nel senso del prevalere di un determinato orientamento scientifico e/o di una determinata impostazione ideologica a scapito degli altri.

Anche negli anni in cui, prima e dopo la rinascita postbellica (che segna il passaggio dall'originaria denominazione di *Rivista di diritto processuale civile* a quella attuale di *Rivista di diritto processuale*), la *Rivista* è dominata dalla personalità per tanti aspetti ingombrante di Francesco Carnelutti, essa non cesserà mai di porsi quale luogo di confronto, e spesso di scontro, tra diverse sensibilità, aperto (e proprio per merito di Carnelutti) al contributo di cultori di altre discipline (specie del diritto civile e commerciale, da Tullio Ascarelli ad Aurelio Candian, da Enrico Finzi a Salvatore Pugliatti e più recentemente Natalino Irti, mentre per il diritto pubblico piace ricordare il contributo di Massimo Severo Giannini – che sulla *Processuale* pubblicherà in tre puntate tra il 1963 e il 1964, il suo *Discorso generale sulla giustizia amministrativa* – e Mario Nigro) e all'apporto di scrittori provenienti dal mondo dell'avvocatura e della magistratura.

Il predominio della figura di Carnelutti si manifesta, in quegli anni, soprattutto nell'*Indice bibliografico* che egli cura, quasi esclusivamente in prima persona, dal 1927 al 1965, anno della sua morte, avocando a sé il compito di «recensire tutto e tutti» (Cipriani), ma in realtà seguendo criteri personalissimi nella scelta delle opere da segnalare. I libri che Carnelutti recensisce sono fondamentalmente quelli (per fortuna moltissimi) che attirano la sua attenzione («onnivora» l'ha definita Enzo Vullo), offrendogli il destro per esprimere il suo pensiero, spesso attraverso giudizi sprezzanti che assumono il tono di feroci stroncature.

Ma anche nell'epoca in cui la *Processuale* fu, per molti versi, la rivista di Carnelutti, essa non divenne mai veicolo di un pensiero unico. Prova ne sono le svariate polemiche che si accendono sulle sue pagine, spesso innescate proprio dalla scintilla delle recensioni carneluttiane, e al fuoco delle quali si sono temprati alcuni dei concetti fondamentali della nostra disciplina. Dalla polemica con Liebman sulla cosa giudicata, a quella, sempre con Liebman, sul titolo esecutivo, a quella «trilaterale» con Liebman e Cappelletti sul concetto di eccezione; ma vanno ricordate altresì, quelle di carattere ideologico, sugli orientamenti pubblicistici della scienza del processo (che oppose Satta e Cristofolini, a partire dalla famosa prolusione patavina del primo del 1936), o su storia e pubblicizzazione del processo (Satta e Allorio), o quelle che, all'indomani dell'entrata in vigore del c.p.c. del 1940, videro contrapporsi difensori e critici del nuovo codice.

3. La fine del periodo carneluttiano segna il passaggio, con la direzione di Enrico Tullio Liebman e forse ancor più con quella di Giuseppe Tarzia (che addirittura rifiutò di comparire come direttore sul frontespizio), da uno stile di direzione connotato da una accentuata personalizzazione (è lo stesso Liebman a rilevarlo commemorando nel 1984 i sessant'anni della *Rivista*), a uno ispirato a una maggiore sobrietà. Con la creazione del comitato di direzione, la *Processuale* diventa anche formalmente la rivista dei processualisti italiani. Il «drago» Carnelutti è soppiantato, sul frontespizio, dai «dragonetti», bersaglio dell'affilata ironia di Salvatore Satta (a margine di un'altra polemica, questa volta con Garbagnati, sul titolo

esecutivo). Questo processo di apertura si sarebbe poi compiuto, anni dopo, con l'istituzione, accanto a quella milanese, della redazione romana, a testimoniare anche geograficamente l'appartenenza della *Rivista* a tutti i processualisti italiani.

Sono, quelli immediatamente successivi alla morte di Cappelletti, gli anni in cui si assiste a una profonda trasformazione degli studi giuridici in genere e di quelli di diritto processuale in particolare. Basti pensare all'impatto esercitato dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e alla poderosa opera di adeguamento dell'ordinamento processuale intrapresa a partire dagli anni sessanta dalla Corte costituzionale.

Cambia, parallelamente, anche il metodo dei nostri studi, con il superamento del concettualismo tradizionale e il diffondersi di nuovi strumenti di indagine, dall'analisi storica a quella comparatistica.

Questo profondo rinnovamento investe, e non poteva essere altrimenti, anche la *Processuale*, attraverso l'opera di una nuova generazione di studiosi: basti ricordare, quanto agli studi sulla giustizia costituzionale, gli scritti di Mauro Cappelletti; quanto alla storia e al diritto comparato quelli, rispettivamente, di Picardi e di Taruffo.

Di lì a poco la nostra dottrina inizierà anche a riflettere su se stessa, sulla sua storia, sul suo contributo all'evoluzione del diritto processuale. Ed è ancora la *Rivista* a ospitare, sul volgere del millennio, la polemica, innescata dagli studi di Franco Cipriani, tra «revisionisti» e «negazionisti» a proposito del c.p.c. del 1940 e del suo carattere più o meno autoritario. Una contrapposizione, dalla quale mi sembra sia in qualche modo germinata, di lì a qualche anno, la fondazione, ad opera dello stesso Cipriani, del *Giusto processo civile*.

4. Siamo così arrivati al presente, del quale è sempre difficile parlare, perché si tratta, in ultima analisi, di parlare di noi, del nostro lavoro, del significato di quello che facciamo. In ciò mi pare risieda il senso più profondo di quest'incontro, e di altri che lo hanno preceduto, come quello organizzato dall'Associazione la scorsa primavera sull'insegnamento del diritto processuale civile (e che vide, tra gli altri, l'appassionato intervento di Carmine Punzi).

Questo nostro interrogarci costituisce probabilmente il segno di una crisi, che stiamo attraversando, alla faticosa ricerca di un'identità che sentiamo di aver smarrito.

Molte certezze del passato sono svanite, tra cui la fiducia nel «sistema» e nel contributo che possiamo dare alla sua costruzione. Il mito positivistico della riforma ha lasciato il posto al «cantier sempre aperto» degli interventi di un legislatore poco o punto incline al dialogo con gli studiosi. La stessa giurisprudenza è ormai da tempo incamminata su binari di una sempre più accentuata autoreferenzialità.

Sotto altro profilo, gli attuali sistemi di reclutamento universitario inducono i giovani a scrivere il più possibile nel minor tempo possibile (secondo la logica del *publish or perish*), e ciò comporta sicuramente il rischio, diciamo così, di privilegiare la quantità sulla qualità.

5. Come può una rivista giuridica, anzi la più antica e prestigiosa rivista giuridica del nostro settore, contribuire ad affrontare questa crisi?

Fondamentalmente, direi, rimanendo fedele a se stessa. Il che non significa, si badi bene, rifare oggi (non sarebbe possibile!) la stessa rivista di cento anni fa. Ma significa rimanere fedeli allo spirito che animò cento anni fa i suoi fondatori, quando decisero di dotare i processualisti italiani di quel «luogo identitario» che è stata, e resta ancora oggi la *Processuale*. Ciò implica, in concreto:

1) Sforzarsi di mantenere alto il livello qualitativo degli scritti. A questo riguardo, mi è stato raccontato che Liebman leggeva personalmente tutti gli scritti, e non si faceva scrupolo di restituire al mittente quelli giudicati non adeguati o semplicemente non ancora pronti per la pubblicazione; ciò lo conduceva ad instaurare un dialogo con gli autori, specie quelli più giovani, che lo portava ad essere in qualche modo (come ho sentito dire non ricordo più da chi) «maestro [oltre che dei propri, anche] degli allievi altrui».

2) Riannodare, per quanto possibile, il dialogo con la giurisprudenza, dialogo che la *Rivista* ha sempre coltivato sin dalla sua fondazione mediante la pubblicazione di note alle sentenze che ambiscono ad essere non meramente informative ma veri e propri saggi.

Sul punto, mi sembra ancora molto attuale quanto scriveva, all'indomani della nascita della *Rivista*, Carnelutti in una lettera all'allora redattore-capo Calamandrei del 25 maggio 1924 recentemente pubblicata per merito di Bruno Cavallone: «*Godo che tu sia d'accordo con me anche sull'importanza della seconda parte della Rivista. Quello che tu scrivi riguardo alla freschezza delle sentenze e ai mezzi adatti per ottenere questo pregio, ha certo molta importanza. Ma la esperienza della redazione della Rivista di diritto commerciale e la esatta per quello che pare a me concezione della funzione di questa seconda parte, mi inducono a ritenere che le sentenze fresche non siano proprio ciò che sulla nostra Rivista si può cercare e in ogni modo si può trovare. Basta riflettere alla pubblicazione trimestrale per comprendere che noi saremo sempre in arretrato sui giornali di giurisprudenza, a mio avviso non nuoce affatto che le sentenze da noi riportate siano riportate da altri periodici, purché esse siano per il loro contenuto e soprattutto per le note interessanti rispetto allo sviluppo scientifico e pratico del diritto processuale. Vorrei dire che la nostra parte giurisprudenziale ha non tanto uno scopo informativo quanto uno scopo formativo; per informarsi gli avvocati adoperano altri giornali e soprattutto i repertori*».

E a proposito del dialogo con la giurisprudenza e dello scopo formativo della rivista, vorrei ricordare qui gli *Osservatori* (della Corte costituzionale e della Cassazione civile), istituiti per volontà di Edoardo Ricci proprio allo scopo di rendere più organica e meno occasionale l'analisi delle tendenze giurisprudenziali. In particolare, l'*Osservatorio della Cassazione civile*, attualmente curato dalla redazione romana, si è trasformato, per merito di Giuseppe Ruffini, in una vera e propria palestra per i più giovani. La preparazione di ogni rassegna è preceduta da una riunione (che si tiene, solitamente di sabato, a Roma tre), in cui un gruppo di giovani (e

meno giovani) studiosi selezionano e discutono le pronunce da includere nella rassegna. Si tratta di un'esperienza formativa davvero preziosa, che sembra avere almeno in parte raccolto l'eredità delle riunioni che si svolgevano nell'ambito dei vecchi (e mai sufficientemente rimpianti) dottorati monodisciplinari.

Per concludere: i tempi che stiamo vivendo non sono meno certo «travagliosi» (per motivi diversi, e in un certo senso opposti: allora si trattava dei travagli di una scienza nascente, oggi di quelli di una scienza che sembra avere smarrito il senso della propria funzione) di quelli in cui la *Rivista di diritto processuale* vedeva la luce cento anni fa. Sicché il richiamo, formulato dai nostri padri nel presentare ai *Lettori* la nuova rivista, ad essere «*à lacri e vigili per assolvere un compito anche più grave del consueto, poiché legislatori e giudici hanno maggior bisogno di consiglio e di aiuto*» sembra conservare ancora oggi tutto il suo valore.

Con questo spirito, dunque, la *Rivista di diritto processuale*, con l'autorevole guida di Bruno Cavallone e Carmine Punzi, e il fondamentale contributo di Elena Merlin (sua vera e propria animatrice), si affaccia sul suo secondo secolo di vita. Auguriamole insieme (altri) cento di questi anni!

Salvatore Boccagna

Ordinario dell'Università di Napoli Federico II

Contributo pubblicato d'ordine del Direttore responsabile di DPCleC, ai sensi dell'art. 13, comma terzo, ultimo periodo, del Regolamento Anvur per la classificazione delle Riviste approvato con Delibera del Direttivo n. 306 del 21.12.23, in quanto relazione a convegno e destinato alla pubblicazione nello speciale Atti del Convegno su "La comunicazione scientifica e didattica del Diritto processuale: ricerca, informazione e insegnamento", tenutosi a Napoli, presso l'Università degli studi Federico II, il 26 gennaio 2024